

Amministrazione trasparente - Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

- [amministrazione trasparente](#)
- [sanzioni](#)

D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Art. 47 Sanzioni per casi specifici Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

Art. 47 Sanzioni per casi specifici

In vigore dal 20 aprile 2013

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all' articolo 14 concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all' articolo 22 , comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

*Ai sensi dell'art.49 D. Lgs. 33/2013 le sanzioni per la mancata comunicazione dei dati si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal **17 ottobre 2013**, corrispondente al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.*